



COMUNE DI LAVIS

PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

Deliberazione Giunta Com.le N. 71

OGGETTO: SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE. AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE. PERIODO 01.09.2018 - 31.07.2025. ESCLUSIONE RIPARTIZIONE IN LOTTI.

L'anno 2018 addì 21 del mese di **MARZO** alle ore **20.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**.

All'appello risultano i signori:

Cognome Nome	Carica	Presenti
Brugnara arch. Andrea	Sindaco	SI
Caracristi Isabella	Assessore	AG
Castellan Franco	Assessore	SI
Fabbro Andrea	Assessore	SI
Paolazzi Luca	Assessore	AG
Pasolli Caterina	Assessore	SI

Relazione di pubblicazione

(Art. 54 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.)

Certifico lo sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **23/03/2018** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Certifico inoltre che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto comunale, è stata comunicata ai capigruppo consiliari.

Addì, **23/03/2018**

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlini dott. Mariano

Partecipa il Segretario Comunale Carlini dott. Mariano

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. BRUGNARA ARCH. ANDREA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

OGGETTO: SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE. AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE. PERIODO 01.09.2018 - 31.07.2025. ESCLUSIONE RIPARTIZIONE IN LOTTI.

PREMESSO CHE:

Con deliberazione consiliare n. 15 del 30.03.2017, avente ad oggetto "Servizio di nido d'infanzia comunale. Affidamento a terzi della gestione. Periodo 01.09.2017 - 31.07.2020" era stato deciso:

1. di affidare a terzi, per i motivi indicati in premessa, la gestione del servizio di nido d'infanzia comunale, secondo le seguenti condizioni e modalità:

- **Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio di nido d'infanzia del Comune di Lavis con n. 82 posti.

E' esclusa la ripartizione in lotti, come definiti dall'articolo 7 della L.P. 2/2016, in quanto il gestore, che deve essere un soggetto qualificato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della L.P. 12 marzo 2002, n. 4, deve svolgere unitariamente il servizio educativo e il servizio di pulizia dei locali, stante la peculiarità e la delicatezza del servizio educativo svolto, che rende necessario individuare nella struttura un unico interlocutore (sia esso singolo o in raggruppamento) che assuma in proprio tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità del contratto.

- **Durata dell'appalto**

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 30 della L.P. n. 2/2016 e del Titolo III Capo I della Direttiva 2014/24/UE, la durata dell'appalto è di tre anni educativi, con decorrenza **dal 01.09.2017 al 31.07.2020.**

Omissis

A seguito di rilievi sollevati da APAC in merito al capitolato e alla documentazione della gara d'appalto, nel corso del 2017 la procedura è stata sospesa per le necessarie integrazioni, anche relative ad aggiornamenti normativi. Nel contempo, con deliberazione n. 171 del 05.07.2017, la Giunta comunale aveva autorizzato la proroga dell'affidamento della gestione del servizio alla cooperativa Città Futura, con sede a Trento in via Abondi n. 37, per l'anno educativo 2017/2018.

Successivamente, con deliberazione n. 6 del 01.03.2018 avente ad oggetto "Servizio di nido d'infanzia comunale. Affidamento a terzi della gestione. Periodo 01.09.2018 - 31.07.2025", il Consiglio comunale ha deciso:

1. di affidare a terzi, per i motivi indicati in premessa, la gestione del servizio di nido d'infanzia comunale, secondo le seguenti condizioni e modalità:

- **Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio di nido d'infanzia del Comune di Lavis con n. 82 posti.

- **Durata dell'appalto**

La durata dell'appalto è di 7 (sette) anni educativi, con decorrenza **dal 01.09.2018 e fino al 31.07.2025.**

Omissis

Nella nuova deliberazione consiliare, per errore, non è stata riportata l'indicazione relativa all'esclusione della ripartizione in lotti, chiaramente espressa invece nella deliberazione consiliare n. 15/2017.
Si chiede di darne atto e di dichiarare la presente immediatamente eseguibile al fine di completare l'iter per l'avvio della procedura della gara d'appalto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la L.R. 04 gennaio 1993, n. 1 concernente "Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige" e ss.mm.;

Visto il T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 102 del 19/12/2000 e modificato con diverse deliberazioni del Consiglio comunale di cui l'ultima la n. 1 del 19.01.2017;

Visto il D.U.P. 2018 - 2020, approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 19/10/2017;

Vista la nota di aggiornamento al D.U.P. 2018 - 2020 ed il bilancio di previsione 2018 - 2020, approvati con deliberazione consiliare n. 8 del 08/03/2018;

Visto il D.U.P. 2018 - 2020, approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 19/10/2017;

Visti i pareri sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 81 e 81 ter T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L e art. 19 comma 1 del T.U.LL.RR. sull'Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni approvato con DPGR 28 maggio 1999 n.4/L e modificato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 4/L e s.m. allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

1. di dare atto che dal combinato disposto delle deliberazioni consiliari relative all'affidamento a terzi della gestione del servizio di nido d'infanzia, n. 15 del 30.03.2017 e n. 6 del 01.03.2018, risulta la seguente indicazione:

"E' esclusa la ripartizione in lotti, come definiti dall'articolo 7 della L.P. 2/2016, in quanto il gestore, che deve essere un soggetto qualificato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della L.P. 12 marzo 2002, n. 4, deve svolgere unitariamente il servizio educativo e il servizio di pulizia dei locali, stante la peculiarità e la delicatezza del servizio educativo svolto, che rende necessario individuare nella struttura un unico interlocutore (sia esso singolo o in raggruppamento) che assuma in proprio tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità del contratto."

2. di dare altresì atto che dal presente provvedimento non derivano riflessi a bilancio;
3. di trasmettere la presente deliberazione all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti della Provincia di Trento - APAC;
4. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Richiamata la motivazione espressa nelle premesse dal relatore, con voti espressi in forma palese favorevoli unanimi,

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 1/93 e ss.mm..



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 320**

Ufficio Proponente: **Vice Segretario**

Oggetto: **SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE. AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE. PERIODO 01.09.2018 - 31.07.2025. ESCLUSIONE RIPARTIZIONE IN LOTTI.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Vice Segretario)

Ai sensi degli art. 81 ed 81ter del TULLROC D.P.Reg.3/L/2005 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento ed in relazione agli effetti patrimoniali e/o finanziari di tale si segnala che **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dando atto che dal presente provvedimento non derivano riflessi a bilancio.**

Data **21/03/2018**

Il Responsabile di Settore

Silvia Franchini

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, art. 56, comma 1 L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27 L.R. 10/98, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **21/03/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario

Andrea Turra

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Brugnara arch. Andrea

IL SEGRETARIO
Carlino dott. Mariano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza seguito, entro dieci giorni dall'affissione, di opposizione, per cui la stessa è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 54, comma 2, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.

Addi, _____

IL SEGRETARIO
Carlino dott. Mariano